

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2093 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2021
relativo all'autorizzazione del disodio 5'-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le
specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del disodio 5'-guanilato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del disodio 5'-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti».
- (4) Il richiedente ha chiesto di autorizzare l'utilizzo del disodio 5'-guanilato anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. L'utilizzo del disodio 5'-guanilato nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.
- (5) Nel suo parere del 5 maggio 2021 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il disodio 5'-guanilato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente.
- (6) L'Autorità ha inoltre concluso che il disodio 5'-guanilato è efficace per contribuire all'aroma dei mangimi. L'Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione del disodio 5'-guanilato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
- (9) Il fatto che l'utilizzo del disodio 5'-guanilato come aromatizzante non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non ne esclude l'utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U. L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2021;19(6):6619.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici
Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b627i	-	Disodio 5'-guanilato	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Disodio 5'-guanilato (GMP) In polvere</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Disodio 5'-guanilato (forma idrata) prodotto con <i>Corynebacterium stationis</i> KCCM 10530 e <i>Escherichia coli</i> K-12 KFCC 11067.</p> <p>Prodotto mediante fermentazione Purezza: min.: 97 %</p> <p>Formula chimica: $C_{10}H_{12}N_5Na_2O_8P$</p> <p>Numero CAS: 5550-12-9 Numero EINECS: 226-914-1</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione del disodio 5'-guanilato (GMP) nell'additivo per mangimi: — monografia FAO JECFA «disodium 5'-guanylate».</p>	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva quando è utilizzata da sola o in combinazione con altri ribonucleotidi fino allo stesso livello per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 50 mg». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di sostanza attiva nel mangime completo di cui al punto 3. 	20 dicembre 2031
--------	---	----------------------	---	-------------------------	---	---	---	--	------------------

			Per la determinazione del disodio 5'-guanilato (GMP) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele di aromi per mangimi e nell'acqua: — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione UV (HPLC-UV)						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(⁴) Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.